

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO COLLETTIVO GEOGRAFICO

“DISTRETTO PRODUTTIVO AGRUMI DI SICILIA”



ART. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo di un **marchio collettivo geografico** adottato dal **Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia**, al fine di indicare con chiarezza l'appartenenza dei sottoscrittori del Patto di Sviluppo e/o soci del Consorzio Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia, piuttosto che l'attività dello stesso Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia e/o del Consorzio Distretto Produttivo quale braccio operativo dello stesso. I sottoscrittori del Distretto, imprese ed enti, sono tali quando riconosciuti da decreto dell'Assessorato Attività Produttive della Regione Sicilia che li valuta in base al codice ATECO ed alla sede, ovvero se effettivamente appartenenti alla filiera agrumicola del territorio siciliano.

ART. 2 - Descrizione del marchio

Il marchio è circolare, delimitato da una circonferenza nera, con al centro e nel semicerchio inferiore la scritta “distretto agrumi” in arancione e “di SICILIA” in rosso scuro su fondo bianco. Nel semicerchio superiore sono rappresentati sei “spicchi” di colore degradante dal rosso scuro al giallo.

ART. 3 - Utilizzo del marchio

Il marchio, previa autorizzazione da parte del Consorzio Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia, potrà essere usato in campagne di comunicazione, informazione e sponsorizzazione, su materiali divulgativi, sui manifesti, sui dépliant, su web, come bollino adesivo, sulla carta da lettere, sulle fatture e in varie altre forme di pubblicità e/o comunicazione, anche indipendentemente da certificazioni DOP e IGP, purché connesso esplicitamente ad attività di comunicazione riferite al territorio siciliano e/o attività riconducibili al Distretto e/o aziende sottoscrittrici del Patto di Sviluppo e, quindi, con sede legale in Sicilia.

L'utilizzo del marchio sui prodotti e sugli imballaggi dei prodotti non è consentito, tranne se si affianca ai bollini di certificazione IGP o DOP e/o altra certificazione d'origine certa, e quindi certamente riferibili a produzioni agrumicole prodotte e/o lavorate e/o trasformate da aziende appartenenti alla filiera agrumicola siciliana piuttosto che prodotti biologici certificati di origine siciliana.

ART. 4 - Richiesta e concessione del marchio

Per poter usufruire del marchio, i richiedenti devono essere sottoscrittori del Distretto e dovranno farne domanda scritta al Consiglio d'Amministrazione del Consorzio Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia soc. cons. a r. l., il quale deciderà insindacabilmente sulla concessione.

Nella domanda, sottoscritta dal Legale rappresentante, l'impresa/ente deve dichiarare, oltre ai propri dati anagrafici aziendali o dell'ente:

- la durata, i modi ed i fini della specifica attività per la quale è richiesto l'uso del marchio, che deve rientrare tra quelle previste all'art.3 ed essere coerente con gli obiettivi del Patto di sviluppo del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia del quale è sottoscrittore;
- di assoggettarsi ai controlli del CdA (art. 5) e di accettare le prescrizioni del presente Regolamento.

La concessione all'uso del marchio è limitata al periodo di svolgimento della specifica attività ed è gratuita per i soci del Consorzio Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia.

E vietato l'uso di segni distintivi che possano trarre in inganno sul significato e sul simbolo del marchio, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.

Il marchio deve essere riprodotto nella forma così come depositato.

ART. 5 - Controllo, revoca dell'uso del marchio e sanzioni

Il Consiglio d'Amministrazione del Consorzio Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia, composto dai Consiglieri nominati a norma dello Statuto del Consorzio e dal Presidente eletto nel suo ambito, svolge l'attività di verifica sulla conformità del prodotto/servizio ai requisiti di qualità giustificativi del rilascio della concessione di utilizzo del marchio e sulla congruità dell'attività per il quale è richiesto l'uso, che deve essere coerente con gli obiettivi del Patto di sviluppo del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia.

Il Consiglio d'Amministrazione del Consorzio Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia si riserva in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, di effettuare le necessarie forme di controllo e tutelerà l'uso del marchio vigilando su ogni forma di abuso o azione che possa causare discredito al medesimo.

Il Consorzio Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia ha il diritto in qualsiasi momento di dimostrata infrazione alle norme di uso, disciplinate dal presente Regolamento, nei confronti del trasgressore di revocare immediatamente l'uso del marchio stesso ed applicare una sanzione che verrà stabilita dal Consiglio d'Amministrazione sulla base delle ripercussioni che tale trasgressione provoca o rischia di provocare sul Distretto.

Per le infrazioni al presente regolamento si applicano le disposizioni di legge.

ART. 6 - Riservatezza

Il CdA, al fine di tutelare i sottoscrittori del Distretto, mantiene riservate le informazioni raccolte in occasioni dell'istruzione delle istanze e delle verifiche; la medesima riservatezza viene osservata per ogni altra informazione riguardante gli imprenditori, i loro processi produttivi, la loro organizzazione aziendale, le capacità produttive di cui il CdA sia venuto, per qualsiasi causa, a conoscenza.

ART. 7 - Modifiche al regolamento

Il presente Regolamento è modificabile con delibera del CdA adottata a maggioranza di 4/5 dei suoi membri. La proposta di modifica può provenire da ciascun membro del CdA e viene valutata entro sei mesi dalla presentazione. Quindi il regolamento, eventualmente modificato, viene portato in Assemblea per l'approvazione.